

autore

PINA PERGOLA

materia

Diritto pubblico

obiettivi

- fornire il testo commentato dei primi 12 articoli della Costituzione italiana
- dare un esempio di approccio al testo giuridico costituzionale, fortemente storicizzato e contestualizzato

I Principi fondamentali

La Costituzione della Repubblica Italiana è la nostra legge fondamentale. Essa occupa un posto privilegiato nella gerarchia delle fonti, ponendosi al di sopra di ogni altra norma giuridica.

La Costituzione nasce dalla volontà del popolo. Il 2 giugno 1946, infatti, gli italiani furono chiamati a votare a suffragio universale per il referendum istituzionale e per l'elezione dell'Assemblea Costituente, che avrebbe avuto il compito di redigere la Costituzione. Furono eletti 556

deputati, che apparirono presto eccessivamente numerosi per il lavoro che veniva loro richiesto. Per questa ragione venne istituita una **commissione ristretta di 75 deputati**, che nelle proporzioni rispecchiava le preferenze accordate dagli elettori ai vari partiti politici.

Nonostante le **differenti visioni politiche** rappresentate nell'Assemblea Costituente (espressione del pensiero cattolico, liberale e marxista), prevalse la volontà ferrea di redigere un testo che non appartenesse ad alcuno schieramento politico, ma fosse per l'Italia e per gli italiani. Punto fermo e chiave di lettura (in modo particolare dei Principi fondamentali e della Parte I) fu l'**ispirazione anti-fascista**.

La Costituzione, che fu approvata con circa il 90% dei voti, contiene all'art. 138 una sorta di "dispositivo di sicurezza", volto a evitare che si ripeta il destino dello Statuto Albertino. Quest'ultimo, infatti, a causa della sua **flessibilità**, era stato totalmente stravolto dal fascismo.

La Carta costituzionale non si limita a disciplinare l'organizzazione dello Stato, ma determina anche i Principi fondamentali e i diritti dei cittadini. Si presenta quindi come una Costituzione **lunga**.

Il testo fu approvato il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Da allora, il panorama italiano si è modificato sostanzialmente, anche a causa del processo di unificazione europea e delle spinte economiche dovute al processo di globalizzazione. Si è avvertita, dunque, da più parti, un'esigenza di rinnovamento della Parte II della Costituzione, che è sfociata nel **2001** nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Questa ha portato all'abrogazione di 5 articoli del Titolo V e alla modifica di altri 14, senza peraltro provocarne uno stravolgimento. Le norme sono relative ai nuovi rapporti tra lo Stato centrale e gli enti locali: Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane.



Un manifesto simboleggiante la neonata Repubblica, che invita il popolo alle urne in vista del voto per la Costituente.

Dal 1948 a oggi, le modifiche alla Costituzione sono sempre state approvate con una maggioranza sempre superiore ai 2/3 del Parlamento, a eccezione della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001, a cui è seguito il referendum di ratifica, con un 64% di voti favorevoli.

Nel 2005 una nuova riforma è tornata a intervenire radicalmente sulla Parte II della Costituzione (ben 52 articoli su 85), introducendo la cosiddetta *devolution* di importanti temi alla potestà legislativa delle Regioni (assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, polizia amministrativa regionale e locale), oltre a mutare le funzioni e i ruoli reciproci di vari organi costituzionali (dal Presidente della Repubblica al premier, dal Parlamento al CSM). Anche questa legge, non avendo ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei voti in Parlamento, è stata sottoposta a referendum confermativo. Tale referendum, tenutosi il 25 e il 26 giugno 2006, ha dato esito negativo con un 61% di voti sfavorevoli.

Ci si sofferma, qui di seguito, a guardare da vicino, uno per uno, i **Principi fondamentali**. Non a caso sono essi stati posti all'inizio del testo costituzionale: rappresentano, infatti, i valori imprescindibili su cui lo Stato si fonda. Sono un alto momento di unità da parte dei costituenti, al di là e al di sopra di ciascun interesse di parte. Come e più dell'intera Costituzione, essi sono un riferimento comune per tutti gli italiani.

Non si scorge un limite temporale a questi Principi, che tuttora si dimostrano di estrema attualità, proprio perché riguardano momenti della vita comune di lunga durata, impermeabili a mutamenti dovuti ai diversi periodi storici. Allo stesso modo non può ancora considerarsi tramontata la Costituzione della Repubblica Italiana, che racchiude ed esprime il nostro senso di appartenenza allo Stato italiano.

Lavoro e democrazia sono i fondamenti dell'Italia

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Repubblica. L'Italia è una Repubblica in quanto il 2 giugno 1946 il popolo fu chiamato alle urne, a suffragio universale, a esprimersi per la scelta tra monarchia e repubblica. Con uno scarto di circa due milioni di voti, prevalse la scelta repubblicana, forma di governo immodificabile, come previsto dal dettato dell'art. 139 Cost. In questo modo, l'art. 1 si ricongiunge all'ultimo della Costituzione, in una sorta di continuità ideologica.

Democratica. Il termine democratico deriva dal greco e significa che il potere è nelle mani del popolo, che elegge attraverso libere votazioni i propri rappresentanti. Questi, a loro volta, attuano le scelte politiche, che sono espressione della volontà della maggioranza, con l'innesto, in taluni casi, di interventi della minoranza od opposizione. Anche il popolo può partecipare direttamente alla funzione politica, attraverso gli strumenti di democrazia diretta.

Lavoro. La centralità del lavoro appare nettissima e occupa un posto rilevante già dall'art. 1. Ciò è da ricondurre anche al fatto che, nel momento storico in cui fu scritta la Costituzione il Paese si trovava all'inizio della fase di



L'emblema della Repubblica Italiana fu scelto da una commissione speciale e approvato dall'Assemblea Costituente.

da ricordare

- il referendum istituzionale del 1946 comportò la scelta della forma repubblicana
- già dall'art. 1 viene evidenziato il carattere democratico del nostro ordinamento e, dunque, il ruolo determinante del popolo
- il lavoro è inteso come lo strumento per il progresso sociale e individuale

proposte didattiche

- spiega come si è giunti al riconoscimento del suffragio universale
- approfondisci il significato e l'etimologia del termine "democrazia"



Esultanza per la vittoria repubblicana.

ricostruzione postbellica. Senza il contributo dei lavoratori non sarebbe stato possibile riavviare lo sviluppo economico e neppure dare prospettive agli individui, che dal lavoro traggono la loro principale fonte di sostentamento.

Forme e limiti. Il primo comma dell'art. 1 è "rinforzato" dal secondo: si torna, infatti, sul fatto che la sovranità appartiene al popolo e, quindi, sul concetto di democrazia. Quasi non bastasse quanto già affermato nel primo comma, qui lo si ribadisce. L'esercizio della sovranità non è, però, assoluto e indeterminato, ma trova dei "paletti", costituiti dalle forme e dai limiti previsti dalla Carta costituzionale. La struttura rigida e l'esistenza di appositi organi di garanzia assicurano un corretto esercizio della sovranità.

da ricordare

- i diritti inviolabili sono garantiti dallo Stato all'individuo, considerato singolarmente e in quanto facente parte di una collettività
- i doveri inderogabili sono richiesti dallo Stato quale contributo all'organizzazione sociale

proposte didattiche

- elenca le formazioni sociali a cui partecipa oggi l'individuo
- approfondisci il senso del termine "solidarietà", così come inteso nell'art. 2 Cost.

I diritti inviolabili dell'uomo quale suprema garanzia dello Stato

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Diritti inviolabili. Lo Stato si impegna non solo a riconoscere i diritti dell'uomo come esistenti e facenti intima parte della persona, ma anche a garantirli. Questi diritti sono fondamentali e inviolabili, sia da parte di altri soggetti, sia da parte dello Stato. Si pensi al diritto alla vita, che trova piena conferma, ad esempio, nel ripudio alla pena di morte.

Formazioni sociali. Viene superata la dimensione dell'uomo visto solo come singolo, astratto dallo Stato di cui è parte. Viene riconosciuta la sua identità, allorché inserito in un tessuto di rapporti sociali, che gli forniscono un momento di crescita, maturazione e sviluppo della sua personalità.

Doveri inderogabili. Non si può godere di diritti se non in presenza anche di doveri da adempiere. Questi sono inderogabili, non ammettono eccezioni da parte di alcuno. Occorre avere un ruolo attivo e consapevole nella vita dello Stato, mettendo a disposizione di questo, e dunque della collettività, una serie di comportamenti e azioni.

Solidarietà. A quali doveri fa riferimento l'art. 2 della Costituzione? Si tratta dei doveri di solidarietà, intesa sia in senso politico (elettorato attivo e passivo), sia economico (contributo alle spese pubbliche attraverso il prelievo fiscale), sia sociale (attività di varia natura al servizio degli altri).

Il principio di uguaglianza come intima essenza della democrazia

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Uguaglianza formale. L'art. 3 si configura come l'architrave, il caposaldo dell'intera Carta costituzionale. Il principio di uguaglianza ispira e determina tutto il nostro ordinamento giuridico. Nel primo comma sono specificate le condizioni che potrebbero essere motivo di discriminazione di un individuo rispetto a un altro. Questo elenco è basato sull'esperienza storica, con particolare attenzione al regime totalitario fascista. Si pensi, ad esempio, alla condizione femminile e al diritto di voto negato, alle leggi razziali del 1938, alla mancanza di libertà di culto religioso, all'impossibilità di esercizio di un pensiero politico differente da quello imposto dallo Stato. Indipendentemente da queste differenze, si riconosce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Se per ipotesi, fosse emanata una legge che creasse distinzioni tra i cittadini in base alle loro convinzioni religiose, questa sarebbe incostituzionale.

Uguaglianza sostanziale. Nel secondo comma, partendo dal riconoscimento dell'esistenza di condizioni personali e sociali differenti, lo Stato si impegna in un compito di rimozione degli ostacoli all'esercizio pieno dei diritti di uguaglianza. Vi sono, infatti, cittadini ricchi o poveri, pienamente impiegati o disoccupati, sani o con impedimenti di tipo fisico o mentale. Sulla scorta di questo è inevitabile che ostacoli di tipo economico e sociale potrebbero frapporsi tra il cittadino e lo Stato, limitando fortemente la libertà e l'uguaglianza. Lo Stato deve quindi farsi carico di eliminare, attraverso apposite leggi, le differenze che possono crearsi tra i cittadini, favorendo, così, le classi sociali meno abbienti che, altrimenti, rimarrebbero tagliate fuori dalla vita dello Stato.



L'art. 3 della Costituzione riconosce il principio di uguaglianza.

da ricordare

- l'uguaglianza formale rende tutti uguali davanti alla legge
- l'uguaglianza sostanziale impegna lo Stato alla rimozione di ciò che ostacola la concreta realizzazione dell'uguaglianza

proposte didattiche

- la forte attualità di questo articolo della Costituzione si può riscontrare in episodi della vita quotidiana. Prova a considerarne qualcuno
- fai una ricerca sulla condizione femminile durante la prima metà del Novecento

da ricordare

- ognuno ha il diritto di lavorare per realizzarsi sotto ogni profilo
- esiste il dovere di fornire il proprio personale contributo alla società di cui si è parte
- lo Stato crea le migliori condizioni per l'attivazione del diritto al lavoro

proposte didattiche

- ricerca quali incentivi predispone lo Stato a favore di specifiche categorie di lavoratori o aree del Paese
- spiega che cosa si intende per "progresso materiale e spirituale"

Il lavoro inteso come diritto e dovere del cittadino**Articolo 4**

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Diritto al lavoro. L'art. 4 si collega direttamente al primo comma dell'art. 1. Il lavoro è un fondamento della Repubblica ed è alla base della vita dei cittadini. Lo Stato riconosce a tutti questo diritto perché, soltanto attraverso il lavoro, il cittadino trova la legittima fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia. Si impegna, realizzando così un modello di Stato sociale, a favorire l'occupazione attraverso appositi strumenti normativi, in modo da rendere concreto questo diritto.

Dovere di lavorare. Lo Stato cresce e si sviluppa se tutti contribuiscono con la loro attività in questa direzione. Ciascuno potrà scegliere il proprio ambito professionale, a seconda delle proprie inclinazioni e attitudini. Qualsiasi tipo di attività, comunque, fa sì che si attui un progresso sociale. Qualsiasi lavoro è indispensabile per lo sviluppo dello Stato, superando la divisione tra attività umili e attività prestigiose.



Il lavoro è un diritto e un dovere del cittadino.

da ricordare

- i principi di unità e indivisibilità dello Stato costituiscono un punto fermo mitigato dal decentramento amministrativo
- in base al principio autonomista, gli enti locali hanno il potere di regolamentare in modo autonomo determinate materie

Il decentramento amministrativo al servizio dell'indivisibilità della Repubblica**Articolo 5**

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Unità della Repubblica. L'Assemblea Costituente conferma l'unità e indivisibilità della Repubblica, frutto, peraltro, di un lungo e travagliato percorso storico.

Decentramento amministrativo. A temperamento di un sistema fortemente accentrato, la Costituzione adotta il principio dell'autonomia amministrativa. Essa riconosce alle comunità locali il diritto, nell'ambito di determinate materie, di amministrare i propri interessi e di emanare norme giuridiche vigenti all'interno del loro territorio. Ciò è dovuto anche alla particolare conformazione geografica della penisola. Esigenze diverse possono essere avvertite, ad esempio, da abitanti di regioni distanti tra loro, a causa del clima, della conformazione del territorio o delle diverse condizioni sociali ed economiche. Nascono così specificità e particolarità avvertite a livello locale, il cui riconoscimento non insidia, tuttavia, l'unità nazionale. Sempre allo scopo di consentire le più ampie condizioni di autonomia, i costituenti hanno istituito le Regioni, che possono essere di due tipi: a statuto ordinario o speciale. Il processo di decentramento e di evoluzione verso una configurazione "federalista" dello Stato italiano ha conosciuto negli ultimi anni una forte accelerazione, che trova espressione nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e nella fallita riforma del 2005.


I diritti delle minoranze linguistiche

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Minoranze linguistiche. In applicazione del primo comma dell'art. 3 e del principio pluralista sancito dall'art. 2, la Costituzione tutela con questa norma una parte della popolazione italiana (circa il 5%) la cui lingua materna è diversa dall'italiano. Laddove esistano minoranze linguistiche la denominazione dei luoghi (strade, città, paesi) avviene nella doppia lingua, italiana e materna. Dapprima gli statuti delle Regioni a statuto speciale in cui vi fossero minoranze (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) hanno predisposto una particolare disciplina a favore di queste. In seguito, la legge 482 del 15 dicembre 1999 ha previsto la tutela delle "minoranze linguistiche storiche" a livello scolastico, universitario, amministrativo, allo scopo di favorirne sia l'uso che la conservazione. Nel 2001, ha ricevuto tutela anche la minoranza linguistica slovena in Italia.

Le valli alpine ospitano numerose minoranze linguistiche. Nella foto una cerimonia dei Walser della Valsesia.



proposte didattiche

- ricerca quando è avvenuto il primo referendum costituzionale della nostra Repubblica
- elenca gli articoli della Costituzione che sono stati abrogati dalla legge costituzionale n. 3 2001
- spiega quale differenza c'è tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale

da ricordare

- la Costituzione tutela le minoranze linguistiche

proposte didattiche

- ricerca la distribuzione delle minoranze linguistiche nel nostro Paese
- approfondisci i motivi storici che hanno portato alla formazione delle varie minoranze linguistiche

da ricordare

- Stato e Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani
- i Patti Lateranensi furono stipulati l'11 febbraio 1929 per conciliare lo Stato italiano e la Chiesa cattolica

proposte didattiche

- i Patti Lateranensi si dividono in tre parti: ricercane i contenuti e rifletti sulle ragioni storiche che portarono a tale accordo
- approfondisci il concetto di laicità dello Stato



Il cardinale Gasparri e Mussolini firmano i Patti Lateranensi, 11 febbraio 1929.

Stato e Chiesa cattolica come enti indipendenti e sovrani

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle sue parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Rapporti tra Stato e Chiesa. L'art. 7 regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, per lungo tempo tesi e difficili a causa delle controversie seguite all'annessione dei possedimenti pontifici alla monarchia sabauda nel 1860-1861 e alla presa di Roma il 20 settembre 1870. Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica costituiscono due ordinamenti indipendenti e sovrani, ciascuno nella

propria sfera di giurisdizione. Non può esservi, dunque, alcun tipo di interferenza: i loro rapporti sono regolati su accordi bilaterali, secondo il modello delle relazioni internazionali tra Stati. Nel 1929, a seguito di un accordo voluto da Benito Mussolini, furono stipulati i Patti Lateranensi, volti a regolare e pacificare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti furono poi accolti senza modifiche nella Carta costituzionale.

Modifiche dei Patti. Come afferma l'art. 7, per le modificazioni dei Patti non è richiesto alcun procedimento di revisione costituzionale. L'unica revisione dei Patti Lateranensi, dalla loro stipula a oggi, risale al 18 febbraio 1984 e fu dovuta alla necessità di recepire una serie di cambiamenti avvenuti dopo il 1929. A sostegno del principio della laicità dello Stato, la revisione del

1984 ha introdotto la novità di rendere opzionale per gli studenti di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica, fino ad allora obbligatorio.

da ricordare

- è sancita la libertà dei culti religiosi diversi da quello cattolico
- il limite al diritto di organizzazione delle confessioni risiede nella compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano
- i rapporti tra lo Stato e le religioni acattoliche sono regolati tramite intese

Libertà di professione di qualsiasi credo religioso

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Confessioni religiose libere. In ottemperanza al primo comma dell'art. 3 e al principio di laicità dello Stato, tutte le confessioni religiose hanno il pieno diritto di essere liberamente professate. Questo articolo mostra oggi una grande attualità, in seguito agli elevati flussi migratori che si orientano verso il nostro Paese.

Compatibilità con il nostro ordinamento giuridico. Le religioni acattoliche possono organizzarsi secondo i loro statuti, ma comunque sempre in accordo con le norme vigenti in Italia. Questo è un limite invalicabile, di cui ogni confessione religiosa deve tener conto nell'esercizio della sua professione di fede. Al tempo stesso il secondo comma dell'articolo crea una posizione diversa per la Chiesa cattolica, in quanto essa mantiene una posizione di sovranità, non riconosciuta alle altre religioni.

Intese. I rapporti tra lo Stato e le altre religioni, dunque, si fondano su un sistema di intese, che divengono successivamente leggi ordinarie. Sono state fino a ora stipulate varie intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose, tra cui la Tavola Valdese, l'Unione delle Comunità ebraiche, l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno.

Cultura, ricerca e ambiente: una priorità per il nostro futuro

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



Cultura e ricerca. Grande impulso viene riconosciuto dalla Costituzione al sapere, inteso nella sua accezione più ampia. I Costituenti hanno visto infatti nello sviluppo della conoscenza una straordinaria opportunità per il progresso del Paese. Oggi più che mai la loro lungimiranza si rende evidente, alla luce del frenetico progresso economico e tecnologico che rende necessaria la presenza di tecnici e ricercatori all'avanguardia per reggere la concorrenza internazionale.

Paesaggio. Il secondo comma dell'art. 9 prevede la tutela del paesaggio, perché l'Italia del dopoguerra era molto diversa da quella che, successivamente, si è andata configurando. Con il mutare delle condizioni economiche della popolazione e, quindi, dei bisogni, inevitabilmente sono state sfruttate le risorse naturali non rinnovabili e l'inquinamento ha alterato l'ambiente naturale. All'esigenza di tutela del paesaggio, quindi, si è oggi affiancata l'improrogabile necessità di tutelare l'ambiente. A partire dal 1966 (legge antismog), una serie di norme ha recepito questa nuova esigenza, sviluppatasi poi nella produzione legislativa degli anni Ottanta: si ricordano le leggi sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la legge Galasso, che ha posto numerosi vincoli in materia paesaggistica, al fine di proteggere le bellezze naturali.

proposte didattiche

- spiega quali sono i principi di fondo affermati dalle intese in vigore tra lo Stato italiano e le religioni acattoliche

da ricordare

- la cultura e la ricerca sono un'importante risorsa per il futuro del Paese
- il concetto di tutela del paesaggio va esteso anche all'ambiente naturale

proposte didattiche

- ricerca le principali leggi che regolano la materia ambientale nel nostro Paese

Patrimonio storico e artistico. Nel 1975 fu istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali, per la tutela e valorizzazione dei beni che appartengono al nostro patrimonio nazionale. Il D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 ha poi dato un assetto organico alla materia.

da ricordare

- l'ordinamento giuridico italiano fa proprie le norme del diritto internazionale
- è riconosciuto il diritto di asilo ai dissidenti politici ed è esclusa l'estradizione per i reati politici

L'Italia si adegua al diritto internazionale. La condizione e la tutela dello straniero

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Diritto internazionale. Il primo comma di questo articolo della Costituzione recepisce le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute: le norme consuetudinarie che regolano i rapporti fra Stati.

Straniero. Nel secondo comma si tutela lo straniero, la cui condizione giuridica non può essere meno favorevole di quella prevista nelle norme di diritto internazionale.

Asilo politico. A conferma, ancora una volta, dell'uguaglianza e della libertà garantite dalla Costituzione, tali condizioni vengono riconosciute anche allo straniero. In modo particolare, il terzo comma si occupa di quegli stranieri

che non possono esercitare nel proprio Paese di origine diritti e libertà democratiche analoghe a quelle riconosciute dalla Costituzione italiana, a causa di persecuzioni politiche e ideologiche. A queste persone è riconosciuto l'asilo politico.

Estradizione. Lo straniero autore di reati politici non può essere estradato, come ulteriore tutela dei principi democratico e pluralista fatti propri dalla Carta costituzionale. Fa eccezione a questa regola il reato di genocidio, che si configura come un crimine contro l'umanità.



Immigrati in fila per ottenere il permesso di soggiorno.

Il ripudio della guerra

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Ripudio della guerra. Questo articolo risente in modo particolare del recente passato: quando la Costituzione fu scritta l'Italia era da poco uscita "perdente" dalla Seconda guerra mondiale. Ne consegue il rifiuto della guerra, come strumento che lede fortemente la libertà degli altri popoli e non deve diventare il modo per risolvere le controversie internazionali. Viene ammesso il ricorso alla guerra solo in casi estremi, come strumento di difesa da aggressioni esterne.

Limitazioni di sovranità. La norma che consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, le «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» appare straordinariamente lungimirante, per quel tempo. Essa ha creato le condizioni affinché lo Stato potesse aderire alle Comunità europee, proclamando l'aspirazione a un ampio dialogo tra i popoli, al fine di garantirne la pace e lo sviluppo.

Organizzazioni internazionali. L'Italia promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a creare la pace tra i popoli. Quest'ultima parte della norma consente l'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, in quanto Stato portatore del principio pacifista.

Il simbolo dell'Italia è il tricolore

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

La bandiera. Non poteva mancare, a chiusura dei Principi fondamentali, un articolo dedicato al simbolo dello Stato. Ci si riconosce in questo nelle occasioni più varie, da quelle di carattere istituzionale a quelle più popolari, come le manifestazioni sportive. La bandiera viene qui rigorosamente descritta: la successione dei colori e l'eguale dimensione delle tre bande verticali. La storia del tricolore risale al periodo delle campagne napoleoniche, nell'Ottocento. Con l'avvento della Repubblica, lo stemma sabauda posto al centro della banda bianca fu eliminato. Nel 1998, una legge ha introdotto l'obbligo dell'esposizione della bandiera, affiancata a quella dell'Unione Europea, all'esterno di tutti gli edifici pubblici. È infine punito con una multa il vilipendio della bandiera.



da ricordare

- il ripudio alla guerra nasce in antitesi al periodo storico precedente
- l'Italia è disposta a limitare la sua sovranità per aderire a istituzioni di carattere internazionale

proposte didattiche

- ricostruisci le tappe che hanno portato alla costituzione dell'Unione Europea, la cui adesione da parte dell'Italia è consentita dall'art. 11 Cost
- l'Onu è la più importante delle organizzazioni internazionali. Fai una ricerca sulle sue competenze

da ricordare

- il tricolore italiano è l'emblema dello Stato
- i colori di una bandiera si elencano a partire dall'asta

proposte didattiche

- fai una ricerca sulla storia del tricolore italiano

Bandiera tricolore fissata sul campanile di S. Eustorgio, durante le Cinque Giornate di Milano.

CORRELAZIONI

Effettua le opportune correlazioni.

- | | |
|-------------|--|
| 1. Art. 1 | a) Minoranze linguistiche |
| 2. Art. 2 | b) Cultura e ricerca |
| 3. Art. 3 | c) Diritti inviolabili |
| 4. Art. 4 | d) Ripudio della guerra |
| 5. Art. 5 | e) Stato e Chiesa cattolica |
| 6. Art. 6 | f) Forma repubblicana e sovranità |
| 7. Art. 7 | g) Bandiera tricolore |
| 8. Art. 8 | h) Lavoro |
| 9. Art. 9 | i) Diritto internazionale e tutela dello straniero |
| 10. Art. 10 | l) Uguaglianza |
| 11. Art. 11 | m) Libertà di culto |
| 12. Art. 12 | n) Decentramento amministrativo |

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

RIFLETTI E RISPONDI

- Che cosa significa che la Costituzione Italiana è frutto di un compromesso?
- In che cosa consiste la democrazia?
- Quali sono le differenze tra uguaglianza formale e sostanziale?
- Perché il cittadino ha il dovere di lavorare?
- Cosa significa indivisibilità dello Stato? Come si giustificano i poteri assegnati agli enti locali?
- La libertà religiosa è garantita nel nostro Stato?
- Cosa intende il costituente per paesaggio?
- In che modo è tutelato lo straniero che chiede asilo politico in Italia?
- Gli interventi dei nostri contingenti militari all'estero (ad esempio, Afghanistan, Bosnia, Iraq) trovano giustificazione all'interno dell'art. 11. In che modo?

SCHEMA

Completa lo schema con le espressioni corrette, scegliendole tra quelle elencate.

2005 - Approvazione della Costituzione - Riforma della Parte II della Costituzione - 1° gennaio 1948 - Elezione della Costituente

